



Contro

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in Roma Via Fracassini  
4 presso lo studio dell'Avv.to Alessandta Neri che la rappresenta e  
difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso il decreto nr.1833/2017 della CORTE DI APPELLO DI Torino  
in data 8/8/2017;

udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta nella camera  
di consiglio della prima sezione civile in data 29/1/2019

#### FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Torino ha accolto parzialmente  
il reclamo proposto da \_\_\_\_\_, avverso il decreto del  
Tribunale di Biella con il quale erano state stabilite le  
modalità di frequentazione del padre con il figlio minore  
\_\_\_\_\_ ampliando le modalità di incontro del minore con il  
padre e condannando la madre del minore al pagamento  
della somma di euro 5.000,00 a favore del figlio ed a titolo  
di risarcimento dei danni a lui provocati in forza dell'art. 709  
ter secondo comma nr. 2 cpc per lesione del diritto alla  
bigenitorialità a causa del clima di conflittualità esistente tra  
i coniugi a seguito della separazione.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso in  
cassazione \_\_\_\_\_ affidato a due motivi e  
memoria. \_\_\_\_\_ resiste con controricorso.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la  
violazione e falsa applicazione degli artt.709 ter secondo  
comma n.2 cpc e 346 cpc in riferimento all'art. 360 nr.3 cpc per  
avere la Corte di Appello di Torino ingiustamente condannato la  
ricorrente al risarcimento del danno nei confronti del figlio in

quanto responsabile della lesione del diritto del minore alla bigenitorialità mentre, al contrario, la ricorrente aveva sempre collaborato per rendere possibili gli incontri con il padre mentre era proprio il figlio \_\_\_\_\_ a non voler vedere da solo il padre e pretendere in ogni incontro con il genitore anche la presenza della madre.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cpc e 2697 cc in tema di onere della prova in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il giudice di secondo grado non ha riformato la sentenza del Tribunale in riferimento alla censura di nullità della CTU che aveva illegittimamente ampliato l'indagine peritale oltre il quesito posto dal giudice ed aveva consentito a controparte di produrre irrualmente documenti in violazione dell'art. 183 cpc ponendoli alla base delle sue valutazioni.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi.

Quanto al primo motivo infatti il giudice di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza dei presupposti della condanna ex art. 709-ter comma 2 cpc in quanto dalla sentenza impugnata si evince che il padre dal dicembre 2010 al luglio 2013 ha incontrato il figlio solo tre volte nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione. I comportamenti ostativi contestati alla ricorrente hanno condotto alla condanna di risarcimento a favore del figlio con l'intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre ed il figlio ed il ruolo svolto dalla ricorrente.

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili, invero, di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti "che

comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento" (Cass. 16980/2018). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore (p. 3), nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall'atteggiamento della madre. Il motivo proposto contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili in quanto dirette a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi probatori del processo e un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento (Cass. 8758/2017).

Infine del tutto inconferente il richiamo all'art. 346 cod. proc. civ. (rectius 345), non avendo il giudice violato il principio del *ius novorum*, ma essendosi limitato a valutare, del tutto correttamente, trattandosi di giudizio su un rapporto, la situazione di inadempimento della madre al momento della pronuncia.

Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, va osservato che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. 15747/2018). Inoltre, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irrualmente prodotti,

ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio (Cass. 11762/2018). Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che la documentazione acquisita irregolarmente ha avuto una limitata incidenza sulla complessiva analisi della capacità genitoriale, e che, comunque, la decisione di primo grado non si era affatto fondata esclusivamente sulle risultanze della c.t.u. relativa a circostanze che non hanno inciso sul giudizio finale complessivo in ordine alla analisi effettuata della capacità genitoriale delle parti.

Pertanto il ricorso risulta infondato e deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002. *poiché il primo è esente.* P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 29/1/2019.

Il Presidente

dott. Antonio Valitutti

